

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Tra

Azienda Speciale Buccinasco A.S.B., con sede Legale a Buccinasco (MI) in via Roma n. 2, C.F. e Partita I.V.A. 05466280965, in persona del Direttore d'Azienda Dott.ssa Antonella Fassini

e

Dr/Dr.ssa, nata a, residente a in via, C.F.....

Premesso che

- A.S.B. gestisce le Farmacie Comunali site a Buccinasco in via Marzabotto n. 1 e via Don Minzoni n.5/A;
- A.S.B. gestisce il servizio "Bonus Culliamo Le Nascite Di Buccinasco" incluso il supporto di Ostetrica a domicilio per un totale di 6 ore per singola Mamma;
- Dr/Dr.ssa, iscritto al numero dell'Albo Ostetriche, ha dichiarato la propria disponibilità a tale collaborazione professionale nell'ambito delle mansioni di Ostetrica.

Le Parti hanno liberamente convenuto di sottoscrivere il presente contratto di collaborazione occasionale al fine di disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Condizioni Generali

Le premesse costituiscono parte integrale del presente contratto e devono pertanto intendersi richiamate con riferimento ad ogni singola pattuizione.

Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e supera tutte le precedenti intese orali e scritte che conseguentemente restano assorbite nel presente Contratto e da questo sostituite valendo per quanto occorre possa la sottoscrizione in calce al presente Contratto anche quale risoluzione consensuale dei precedenti accordi.

Con il presente Contratto le Parti non intendono creare o costituire, e nulla sarà interpretato in tal senso, una società, un'associazione di qualsiasi specie o natura o altro soggetto giuridico, un rapporto d'impiego o lavoro dipendente od un rapporto di agenzia o ancora un rapporto di somministrazione di lavoro o qualsiasi altro tipo di rapporto/contratto diverso dalla collaborazione professionale qui disciplinata.

Il presente contratto non ha vincolo di esclusiva e/o mono committenza.

Oggetto del contratto

L'Ostetrica è tenuto a svolgere esclusivamente compiti attinenti all'attività professionale di Ostetricia a domicilio (per i residenti di Buccinasco) per un monte ore di 150 annue.

L'Ostetrica, quale libero professionista regolarmente iscritto ad Albo Professionale, svolgerà la propria attività in completa autonomia tecnica, professionale ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorrerà dal..... e avrà termine il ...giorno in cui il contratto si intenderà definitivamente risolto senza che sia richiesta alcuna preventiva ed ulteriore comunicazione di disdetta. Il Contratto non è tacitamente rinnovabile.

Corrispettivo

Le Parti convengono l'adozione di tariffa oraria che viene quantificata nella misura di lordi (....) oltre IVA ove dovuta.

Risoluzione del contratto

A.S.B. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto nell'ipotesi in cui rilevi la violazione da parte dell'ostetrica delle obbligazioni ivi previste e/o il mancato rispetto dei canoni professionali dovuti in ragione dell'attività che l'ostetrica medesima è chiamato a svolgere.

È fatto salvo il diritto di A.S.B. al risarcimento dei danni derivanti da negligenza imperizia e imprudenza dell'Ostetrica. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, il risarcimento del danno sarà limitato all'ammontare dei compensi percepiti dall'Ostetrica.

Modificazioni e integrazioni

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto dovrà risultare, per la sua validità, esclusivamente da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

Inosservanza e invalidità parziale delle clausole

La mancata contestazione di eventuali inosservanze, anche ripetute e/o parziali, di una o più clausole del Contratto, non potrà mai essere intesa come tacita accettazione delle inosservanze e/o degli impedimenti riferiti alle stesse clausole.

Nell'ipotesi in cui una disposizione del Contratto risultasse, in tutto o in parte, invalida o inefficace, la restante parte del Contratto continuerà ad essere efficace tra le Parti.

AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO - A.S.B.

Sede Via Roma, 2 - 20090 Buccinasco (MI)

P.IVA 05463280965 - R.E.A. di Milano numero 1824079

Telefono 02 45797347

E-mail amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it - PEC protocollo@pec.aziendaspecialebuccinasco.it
www.aziendaspecialebuccinasco.it

Le Parti s'impegnano comunque a negoziare in buona fede al fine di concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano, per quanto possibile, i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.

Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed efficacia del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Rinvio

Per quanto non regolato e/o previsto e/o derogato dal Contratto le Parti richiamano, nei limiti in cui possano essere ritenute applicabili, le norme del Codice Civile.

Negoziazione e prevalenza

Il Contratto è stato oggetto di negoziazione e condivisione tra le Parti.

Le Parti si danno atto che le condizioni pattuite nel Contratto sono state liberamente concordate per il caso specifico al fine di dare esito ad un rapporto caratterizzato da un perfetto equilibrio economico.

Comunicazione Conto Corrente Dedicato

L'ostetrica si impegna a comunicare ad A.S.B. gli estremi del conto corrente dedicato sul quale verranno accreditati i compensi relativi all'esecuzione del presente contratto.

Inoltre A.S.B. utilizzerà solo ed esclusivamente il bonifico bancario come modalità di pagamento.

Allegati

I seguenti allegati siglati e sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Informativa Privacy

Letto, confermato e sottoscritto

Buccinasco li, _____

Dr/Dr.ssa

Il Direttore Azienda Speciale Buccinasco
Dott.ssa Antonella Fassini

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti condizioni:

Art. 1 (condizioni generali); Art. 2 (oggetto del contratto); Art. 3 (decorrenza e durata); Art. 5 (corrispettivo); Art. 6 (risoluzione del contratto); Art. 7 (modificazioni e integrazioni); Art. 8 (inosservanza e invalidità parziale delle clausole); Art. 9 (legge applicabile e foro competente); Art. 10 (rinvio); Art. 12 (comunicazione conto corrente dedicato).

Letto, confermato e sottoscritto

Buccinasco li, _____

Dr/Dr.ssa

Il Direttore Azienda Speciale Buccinasco
Dott.ssa Antonella Fassini